



Scheda Prodotto ISCRITTI FABI

CONTRAENTE	FABI
ASSICURATI	Le garanzie operano a favore di tutti gli iscritti a FABI, in possesso di tessera di iscrizione al Contraente in qualità di dipendenti di Istituti Bancari Italiani, di Aziende che applicano il Contratto del Credito, delle Concessionarie della Riscossione.
MASSIMALI	<i>Opzione Dipendenti</i> € 5.000,00 per sinistro. <i>Opzione Pensionati</i> € 2.500,00 per sinistro. <u>E' previsto un stop loss annuo complessivo di € 100.000,00</u>
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
SPESE GARANTITE	Rientrano in garanzia le seguenti spese: <ul style="list-style-type: none">- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;- di giustizia;- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali.- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: <ul style="list-style-type: none">- le spese per l'assistenza di un interprete;- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. <u>L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni</u>



	<p>dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.</p>
AMBITO E GARANZIE	<p>Le garanzie operano a favore di tutti gli iscritti a FABI, in possesso di tessera di iscrizione al Contraente in qualità di dipendenti di Istituti Bancari Italiani, di Aziende che applicano il Contratto del Credito, delle Concessionarie della Riscossione qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">• siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;• siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. <u>In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;</u>• debbano sostenere controversie relative a risarcimento di danni avanzate da clienti dell'Azienda che applica il Contratto del Credito, delle Banche di Credito Cooperativo o delle Concessionarie della Riscossione, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. <u>Per i dipendenti cassieri tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da un'apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 cod.civ.</u> <p>Le garanzie operano a favore di tutti gli iscritti a FABI, in possesso di tessera di iscrizione al Contraente in qualità di pensionati qualora:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti per i reati previsti agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi e gravissime) del Codice Penale. La garanzia opera, inoltre, quando l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 e 186-bis Codice della Strada) purché sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro. Qualora, invece, l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 e 186-bis Codice della Strada) con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in



	<p>giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.</p>
AMBITO TERRITORIALE	<p>Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.</p>
INSORGENZA	<p><u>Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato abbia iniziato a violare norme di legge o contrattuali.</u> La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano:</p> <ul style="list-style-type: none">dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto per i dipendenti già iscritti al Contraente al momento dell'emissione del contratto, <p>dalle ore 24 del giorno di iscrizione al Contraente per i dipendenti che abbiano sottoscritto la loro tessera associativa successivamente la data di decorrenza del contratto.</p>
RECESSO PER SINISTROSITA'	<p><u>Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60°giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.</u></p>
SINISTRO UNICO	<p><u>Il sinistro si intende unico nei seguenti casi:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
REGOLAZIONE DEL PREMIO	<p>Il premio annuo, che comunque costituisce il minimo dovuto, è calcolato sul numero di 726 iscritti alla Contraente ed è soggetto a regolazione in aumento con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">entro 15 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente dovrà inviare alla Società il numero complessivo dei dipendenti degli Istituti Bancari a loro iscritti, per la regolazione dell'annualità appena trascorsa, che verrà effettuata in base al premio pro capite previsto;a tal fine, la Società provvederà ad emettere apposita appendice, che dovrà essere regolata entro il mese successivo.
ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none">materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto;controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratorivertenze con l'Istituto Bancario o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivocontroversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà,



	<p>utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;</p> <ul style="list-style-type: none">• diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;• vertenze relative a inadempienze contrattuali salvo quanto previsto in garanzia;• controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;• il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il Conducente Assicurato;• il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo;• il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.
PREMI ANNUI LORDI (comprese imposte al 12,50 ed al 21,25%)	Premio annuo pro capite per ciascun dipendente: € 4,25; Premio annuo pro capite per ciascun pensionato: € 3,00
VALIDITA' QUOTAZIONE	FINO AL 30/11/2018

Verona, 23 Ottobre 2018

*D.A.S. S.p.A.
Assicurazioni Difesa Legale
Underwriting*

La presente scheda e' da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che verrà emesso.